

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 23 aprile 2026, n. 27

Decreto legislativo n. 267/2000, articolo 34. Accordo di Programma, sottoscritto in data 1° febbraio 2019, con il Comune di Paesana per la messa in sicurezza dell'edificio ospitante Casa di Riposo di Paesana. Modifica non sostanziale, ai sensi dell'articolo 12.4 della DGR n. 27-23223 del 24 novembre 1997, come da ultimo modificata dalla DGR n. 1-7327 del 3 agosto 2018.



ATTO 27/2026/XII

DEL 23/04/2026

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: Decreto legislativo n. 267/2000, articolo 34. Accordo di Programma, sottoscritto in data 1° febbraio 2019, con il Comune di Paesana per la messa in sicurezza dell'edificio ospitante Casa di Riposo di Paesana. Modifica non sostanziale, ai sensi dell'articolo 12.4 della DGR n. 27-23223 del 24 novembre 1997, come da ultimo modificata dalla DGR n. 1-7327 del 3 agosto 2018.

Premesso che:

con D.G.R. n.73-8125 del 14 dicembre 2018, è stato approvato lo schema dell'accordo di programma, da sottoscrivere con il Comune di Paesana per la messa in sicurezza dell'edificio ospitante Casa di Riposo di Paesana;

il suddetto accordo di programma, sottoscritto in data 1° febbraio 2019, è stato approvato con il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 14 del 4 marzo 2019, da ultimo modificato con il DPGR n. 39 del 12 settembre 2024 con scadenza al 31 dicembre 2025.

Richiamato che l'articolo 12.4 dell'allegato alla DGR n. 27-23223 del 24 novembre 1997, così come integrato dalla DGR n. 1-7327 del 3 agosto 2018, sancisce che le modifiche di carattere non sostanziale sono deliberate dal Collegio di Vigilanza all'unanimità dei componenti, senza che ciò comporti l'avvio delle procedure previste dall'articolo 12.1, ed approvate con decreto del Presidente della Giunta regionale, o con atto del Presidente della Provincia, o con atto del Sindaco, in relazione alla competenza risultata primaria o prevalente.

Preso atto che, come da documentazione agli atti della Direzione regionale Coordinamento politiche e Fondi europei, Settore "Programmazione negoziata", il Collegio di vigilanza di cui all'articolo 8 del medesimo accordo di programma:

- nel corso della seduta del 13 ottobre 2025, ha preso atto della necessità di prorogare il medesimo dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026, al fine di consentire la conclusione degli interventi e la relativa rendicontazione;
- nella seduta del 30 marzo 2026, ha approvato la modifica non sostanziale all'accordo di programma relativamente alla proroga dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026, per permettere il completamento degli interventi e la relativa rendicontazione, come risulta agli atti del citato Settore "Programmazione negoziata".

Preso atto, pertanto, della deliberazione del Collegio di Vigilanza del 30 marzo 2026, espressa, ai

sensi dell'articolo 12.4 dell'allegato alla DGR n. 27-23223 del 24 novembre 1997, come da ultimo modificata dalla DGR n. 1-7327 del 3 agosto 2018, e che ha approvato la modifica non sostanziale all'accordo di programma relativamente alla sopra citata proroga dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026, per permettere la conclusione degli interventi e la relativa rendicontazione.

Visto l'articolo 34, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali".

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale, in quanto le risorse afferenti alla copertura finanziaria del suddetto Accordo di Programma sono state interamente impegnate con la determinazione dirigenziale n. 1528/A2204A del 18 dicembre 2018.

Attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto le risorse afferenti alla copertura finanziaria del suddetto accordo di programma sono state interamente impegnate come sopra riportato.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

decreta

che è approvata, ai sensi dell'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000 e dell'articolo 12.4 dell'allegato alla DGR n. 27-23223 del 24 novembre 1997, da ultimo modificata dalla DGR n. 1-7327 del 3 agosto 2018, la modifica non sostanziale all'Accordo di Programma con il Comune di Paesana, sottoscritto il 1° febbraio 2019 ed approvato con il DPGR n. 14 del 4 marzo 2019, da ultimo modificato con il DPGR n. 39 del 12 settembre 2024, deliberata dal Collegio di Vigilanza, con la quale, come in premessa descritto, si approva la proroga dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026 per permettere la conclusione degli interventi e la relativa rendicontazione;

che il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa attestato.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Presidente del Consiglio di Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine prescritto dal Codice civile.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale n. 22/2010.

Il Presidente,
Fi.to digitalmente da On. Alberto Cirio